Anno 83 - N. 268 - Italia Impero Colonie cent. 30 — Milano — Venerdì, 11 Novembre 1938 — Anno XVII — EDIZIONE DEL POMERIGGIO

CORRIERE DELLA SERA

ABBONAMENTI

	Italia Impero Colonie Anno	Sem.	Trim.	Estero Anno	Sem.	Trim.
Sei numeri settimanali	L. 75.-	L. 38.-	L. 20.-	L. 140.-	L. 81.-	L. 41.-
Col settimo numero	» 87.-	» 44.-	» 23.-	» 186.-	» 94.-	» 48.-

A Milano gli abbonamenti si ricevono in via S. Margherita 16 e in via Solferino 28. C. C. postale n. 3/351 - Telef. del Corriere 63-841, 63-842, 65-443, 65-844, 66-735, 66-666

Prezzi degli abbonamenti ai periodici per gli abbonati al "Corriere,"

La Domenica del Corriere	Corriere dei Piccoli	La Lettura	Il Romanzo Mensile
Italia: An. L. 17.- Sem. L. 9.- Trim. L. 5.-	Italia: An. L. 17 - Sem. L. 9 - Trim. L. 5.-	Italia: An. L. 23.- Sem. L. 12.- Trim. L. 6.50	Italia: An. L. 18.- Sem. L. 9.50 Trim. L. 5.-
Estero: » 37.- » 19.- » 10.-	Estero: » 20.- » 15.- » 8.-	Estero: » 33.- » 17.- » 9.-	Estero: » 28.- » 14.50 » 7.50

Gli abbonamenti cumulativi ai periodici devono avere la stessa scadenza dell'abbonamento al quotidiano.

INSERZIONI — Prezzi per mm. d'altezza (larghezza colonna): Necrologie L. 15. Pubblicità Commerciale pagine di testo L. 15; 7ª pag. Aste Beneficiarie L. 13; ultima L. 10. Finanziaria L. 15. Echi di Cronaca, di Spettacoli e Cronaca Sportiva L. 40 la riga. Echi finanziari L. 50 la riga. Gite, viaggi L. 40 la riga. Matrimoni, Nascite e Onorificenze L. 30 la riga. Lavoro, diplomi L. 40 la riga. Pagam. anticipato. Tassa governativa in più. L'Amministraz. del Corriere si riserva il diritto di rifiutare quegli ordini che a suo giudizio insindacabile riavessero di non poter accettare.

Il «Corriere» gestisce anche la pubblicità dei suoi periodici illustrati

Le leggi per la difesa della razza approvate dal Consiglio dei ministri

I matrimoni misti sono proibiti - La definizione di «ebreo», le discriminazioni e l'annotazione allo Stato Civile - L'esclusione dagli impieghi statali, parastatali e di interesse pubblico - Le norme concernenti le scuole elementari e medie e gli insegnanti

Roma 10 novembre.

Il Consiglio dei ministri è tornato a riunirsi stamane alle ore 10, a Palazzo Viminale, sotto la presidenza del Duce, presenti tutti i ministri e con l'intervento del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno. Segretario il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Duce, ministro dell'Interno, uno schema di D. L. recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Con tale provvedimento vengono tradotte in una legge organica le deliberazioni adottate dal Gran Consiglio del Fascismo nella adunanza del 6 ottobre 1938-XVI, in materia di matrimonio dei cittadini italiani con appartenenti a razze non ariane e con persone straniere e circa il trattamento giuridico degli appartenenti alla razza ebraica.

Ecco il testo del provvedimento approvato:

CAPO PRIMO

Provvedimenti relativi ai matrimoni

Art. 1. — Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2. — Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del ministro dell'Interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 10.000.

Art. 3. — Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito nazionale fascista e delle sue federazioni, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4. — Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli Italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5. — L'Ufficiale dello Stato Civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà mai alla pubblicazione nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello Stato Civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000.

Art. 6. — Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello Stato Civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art 1. Al ministro del Culto, davanti al quale sia stato celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta Legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 3000.

Art. 7. — L'ufficiale dello Stato Civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi ai matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 3 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.

CAPO SECONDO

Degli appartenenti alla razza ebraica

Art. 8. — *Agli effetti di legge:*

a) *è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;*

b) *è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;*

c) *è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica, qualora sia ignoto il padre;*

d) *è considerato di razza ebraica colui che pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia comunque iscritto in una Comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.*

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1° ottobre 1938-XVI, appartenesse a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9. — *L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata e annotata nei registri dello Stato Civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri e i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Eguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 2000.*

Art. 10. — *I cittadini italiani di razza ebraica non possono:*

a) *prestare servizio militare in pace e in guerra;*

b) *esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;*

c) *essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R.D.L. 18 novembre 1925-VII n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, ne avere di dette aziende la direzione, nè assumere comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;*

d) *essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire 5000;*

e) *essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire 20 mila.*

Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R.D.L. 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con Decreto Reale, su proposta del ministro delle Finanze, di concerto con i ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Corporazioni e degli Scambi e Valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

I domestici degli ebrei

Il genitore di razza ebraica può essere privato dalla potestà potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi un'educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 11. — *Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze in qualità di domestici cittadini italiani di razza italiana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.*

Gli enti e le aziende da cui sono esclusi i giudei

Art. 12. — Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) Le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) Il Partito nazionale fascista e le Organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) Le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed aziende comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute ed esercitate dalle Provincie, dai Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei loro Consorzi;

d) Le Amministrazioni delle Aziende municipalizzate;

e) Le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) Le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e), o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società il cui capitale sia costituito almeno per metà dal suo importo con la partecipazione dello Stato;

g) Le amministrazioni delle Banche di interesse nazionale;

h) Le amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Discriminazioni

Art. 13. — *Il ministro dell'interno, sulla documentata istanza degli interessati può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10 e dell'art. 12 lettera h):*

a) *ai componenti le famiglie dei Caduti delle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei Caduti per la Causa fascista;*

b) *a coloro che si trovino in uno delle seguenti condizioni:*

1°) *ai mutilati, invalidi, feriti colonniari di guerra o decorati di valore delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;*

2°) *ai combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;*

3°) *ai mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;*

4°) *agli iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919, '20, '21, '22 e nel secondo semestre del 1924;*

5°) *ai legionari fiumani;*

6°) *a coloro che abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 15.*

Nei casi preveduti alla lettera d) il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione dei provvedimenti del ministro dell'interno nei registri dello Stato Civile e della popolazione. Il provvedimento del ministro dell'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 14. — *Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, sono considerati componenti della famiglia, oltre al coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.*

Art. 15. — *Per la valutazione delle speciali benemerenze, di cui all'art. 13 lettera b), n. 6, è istituita presso il Ministero dell'Interno una Commissione composta del sottosegretario di Stato all'Interno, che la presiede, di un vice-segretario del P. N. F. e del Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.*

Art. 16. — *E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.*

CAPO TERZO

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17. — *Per il periodo di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente Decreto è data facoltà al ministro dell'Interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.*

Art. 18. — *Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8 devono farne denuncia all'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.*

Coloro che non adempiano a tale obbligo entro il termine previsto o forniscano dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 19. — *I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 12 che appartengano alla razza ebraica saranno dispensati dal servizio nel termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.*

Art. 20. — *I dipendenti dello Stato in pianta stabile dispensati dal servizio, a norma dell'art. 19, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.*

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno 10 anni di servizio; negli altri casi è corrisposta una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 21. — *Le disposizioni di cui all'art. 20 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b, c, d, e, f, g, h dell'art. 12.*

Gli Enti nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 20 liquideranno ai dipendenti dispensati dal servizio gli assegni e le indennità spettanti per propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego, per i casi di dispensa o licenziamento per cause estranee alla volontà dei dipendenti.

Gli ebrei stranieri

Art. 22. — *Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.*

Art. 23. — *Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 22 i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919 debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.*

Coloro che non saranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P. S. approvate con R. D. 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 24. — La disposizione dell'art. 23 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persona di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero degli Interni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 25. — *Le questioni relative all'applicazione del presente Decreto saranno risolte, caso per caso dal ministro dell'Interno, sentiti i ministri eventualmente interessati e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.*

Art. 26. — Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e l'attività delle Comunità israelitiche secondo le Leggi vigenti, salve le modificazioni eventualmente necessarie per il coordinare tali Leggi con le disposizioni del presente Decreto.

Art. 27. — *E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente Decreto.*

Art. 28. — *Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente Decreto.*

La tutela della Scuola

Il Consiglio dei ministri ha approvato poi, su proposta del ministro dell'Educazione nazionale, uno schema di D. L. per l'integrazione ed il coordinamento in un unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola fascista.

Con tale provvedimento viene sancito che sono incompatibili con la qualità di ebreo non solo gli uffici propriamente attinenti all'insegnamento, ma anche tutti gli altri impieghi delle scuole frequentate da alunni italiani; e viene stabilito che tale incompatibilità, come pure l'esclusione degli alunni di razza ebraica, si estenda anche alle scuole private.

Nel provvedimento alle norme riguardanti l'istituzione di scuole elementari per alunni di razza ebraica sono state aggiunte quelle per le scuole medie ad essi riservate: scuole alle quali potrà essere concesso il beneficio della parificazione, ove ottengano l'autorizzazione all'Ente nazionale per l'insegnamento medio.

Viene inoltre disposto che gli insegnanti di razza ebraica dispensati dal servizio, ai quali dal ministro dell'Interno siano state riconosciute le benemerenze individuali e familiari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza, siano preferiti per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica.

Ecco il testo del provvedimento approvato:

Art. 1. — *A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole o negli istituti di educazione di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici anzidetti sono equiparati quelli per la vigilanza delle scuole elementari.*

Art. 2. — *Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.*

Art. 3. — *Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.*

Art. 4. — *Nelle scuole e negli istituti d'istruzione media frequentati da alunni italiani è vietata la adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica, nonchè alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.*

Art. 5. — *Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le Comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del ministro dell'Educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli esaminandi e per gli esami nelle dette scuole il regio provveditore agli Studi nomina un commissario.*

I libri di testo

Nelle scuole elementari, di cui al presente articolo, il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal ministro dell'Educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle Comunità israelitiche.

Art. 6. — *Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle Comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.*

Alle Scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, ai sensi dell'articolo 15 del R. D. L. 9 giugno 1935-XVI n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio; in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare.

Nelle scuole di istruzione media, di cui al presente articolo, il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7. — *Per le persone di razza ebraica la abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.*

Art. 8. — *Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente articolo 1, è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza.*

Al personale stesso per il periodo di sospensione, di cui all'articolo 5 del R. D. L. 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dalla abilitazione.

Art. 9. — *Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica sono preferiti gli insegnanti dispensati dal servizio a cui dal ministro dell'Interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o familiari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.*

Art. 10. — *In deroga al precedente articolo 3, possono essere ammessi, in via transitoria a proseguire gli studi, studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi Conservatori, alle Regie Accademie di Belle Arti e ai corsi della R. Accademia d'Arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studio medio di secondo grado o un titolo universitario.*

Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11. — *Per l'Anno Accademico 1938-XVI - 39-XVII la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII.*

Le modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti di Istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-XVI-1939-XVII, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVI.

Art. 12. — *I Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1390 e 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, sono abrogati. E' altresì abrogata la disposizione di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1054.*

Il Consiglio dei ministri ha avuto termine alle ore 12.30.

Gli accordi italo-inglesi

Una speciale dichiarazione Ciano-Perth accompagnerebbe l'entrata in vigore dei Protocolli

MacDonald e la progettata Conferenza per la Palestina - La discussione sul riarmo

Londra 10 novembre.

Le espressioni di particolare simpatia con cui Chamberlain ha parlato nuovamente ieri sera della prossima entrata in vigore dei Protocolli Ciano-Perth, hanno avuto larga eco nella stampa britannica. Vari giornali constatano con vivo compiacimento che una nuova atmosfera di reciproca fiducia si va gradualmente formando tra la Gran Bretagna e l'Italia ed esprimono la speranza che questo miglioramento di rapporti si rifletta anche nelle relazioni tra le quattro grandi Potenze occidentali.

Per quanto concerne l'applicazione degli accordi di Roma e il riconoscimento dell'Impero italiano, la *Yorkshire Post* precisa che, per mettere in adeguato rilievo l'importanza dell'avvenimento, i due Governi avrebbero deciso di procedere alla redazione di una speciale dichiarazione che sarebbe firmata dal conte Ciano e da Lord Perth. Con la firma di questo documento conclusivo i Protocolli entrerebbero immediatamente in vigore.

Secondo il giornale, la cerimonia della firma avrà luogo a palazzo Chigi lunedì prossimo o in uno dei primi giorni dell'entrante settimana. Poco prima della firma Lord Perth presenterebbe le sue nuove credenziali indirizzate al Re d'Italia Imperatore d'Etiopia.

Delegati arabi a Londra

Il *Times* ed altri giornali rilevano inoltre la simpatia con cui la stampa italiana ha accolto le recenti dichiarazioni britanniche circa gli accordi di Roma e sottolineano la serenità con cui i giornali della Penisola hanno commentato le deliberazioni del Governo di Londra sulla questione palestinese.

In una dichiarazione fatta questa sera alla Camera dei Comuni, il ministro delle Colonie e dei Domini, Malcolm MacDonald, ha precisato le vedute del Governo circa la progettata conferenza per la Palestina e ha confermato la esclusione del Gran Mufti e di altri capi nazionalisti arabi dalle prossime trattative.

Il ministro ha detto che alla conferenza saranno invitati per gli ebrei i dirigenti della Jewish Agency (organizzazione sionista creata per regolare l'emigrazione ebraica in Palestina) e per gli arabi una delegazione di indigeni palestinesi e le rappresentanze dei principali Stati arabi. A questo scopo speciali conversazioni sono state iniziate per ottenere la partecipazione di delegati dell'Egitto, dell'Irak, dell'Arabia saudita, dello Yemen e della Transgiordania. Il Governo britannico intende inoltre tenersi in stretto contatto col Governo francese per ogni informazione concernente la Siria e il Libano.

«Per quanto riguarda la composizione della delegazione palestinese — ha detto MacDonald — sono attualmente in comunicazione con l'Alto commissario e non posso anticipare le decisioni che saranno prese. Il Governo tuttavia si è riservato il diritto di non ammettere alla conferenza certi capi indigeni che ritenessero responsabili dell'attuale campagna di violenze. Il Governo, in particolare, dovrà escludere questo suo diritto nei confronti dell'Ex-Gran Mufti di Gerusalemme, il quale, per l'attività che egli svolge da molti anni, è assolutamente inaccettabile. Per gli altri, sarà decisione dipendente dagli sviluppi della situazione della Palestina».

Il ministro quindi ha confermato che il Governo britannico intende continuare a svolgere le sue funzioni di potenza mandataria su tutto il territorio palestinese e che la sua azione sarà diretta al ristabilimento dell'ordine e della prosperità tra quelle popolazioni.

«Noi speriamo sinceramente — ha detto il ministro — di poter assicurare la collaborazione tra gli arabi e gli ebrei in Palestina. Abbiamo pertanto offerto agli arabi di quel territorio la possibilità di venire a Londra coi rappresentanti di altri paesi arabi e di avere col Governo britannico una piena e franca discussione sul problema palestinese. Il Governo di S. M. si attende pertanto la fine dell'attività dei ribelli. Se questo non fosse, il Governo sarà costretto a prendere tutte le misure necessarie per mettere fine al disordine».

L'azione politica

Rispondendo a varie domande, MacDonald ha precisato che la conferenza non darà luogo a trattative fra arabi ed ebrei, ma a separate discussioni fra il Governo britannico e le due parti in conflitto. Solo in un secondo tempo, se le circostanze lo permetteranno, le conversazioni potranno continuare ad uno stesso tavolo, ma in ogni caso non si tratterà di prendere deliberazioni mediante votazioni.

Altre dichiarazioni sul problema palestinese sono state fatte a tarda sera dallo stesso ministro MacDonald in un breve discorso pronunziato stasera.

«Sfortunatamente — ha detto il ministro — la Palestina ha alimentato per lungo tempo la cronaca internazionale. Ogni giorno essa ha fornito notizie di violenze, di incursioni e di sabotaggi; ma le truppe e la polizia continuano gradualmente a ristabilire l'ordine e la fine del terrorismo è ormai soltanto una questione di tempo. Tuttavia, per quanto la forza sia necessaria in una situazione siffatta, nessuna soluzione potrebbe essere raggiunta mediante l'impiego esclusivo della forza. Il problema palestinese dovrà essere risolto non con una azione militare, ma con una azione politica».

Alla Camera dei Comuni il dibattito sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona ha avuto stasera come oggetto principale la questione del riarmo. Vari oratori hanno chiesto con così molti particolari il problema degli armamenti aerei e il ministro Wood ha risposto assicurando che il Governo intende proseguire i suoi sforzi per il potenziamento dell'Armata aerea nazionale.

Il ministro ha detto che nel prossimo anno finanziario verranno spesi per il riarmo aereo 200 milioni di sterline, ossia 80 milioni in più che nell'anno finanziario corrente. Il ministro ha aggiunto che verrà accordato durante lo stesso anno finanziario un totale di cinque o semila aeroplani da bombardamento. Entro l'anno venturo si spera altresì di portare il totale delle forze aeree britanniche a 2378 aeroplani di primar linea e a 500 aeroplani per l'impero con un personale complessivo di 100 mila uomini di tutte le categorie. Il Governo britannico, ha concluso il ministro, non mira a raggiungere o a superare la parità delle forze aeree nei confronti di alcuna altra Potenza: il suo unico scopo è di creare una difesa aerea sufficiente per la sicurezza della Gran Bretagna e del suo impero.

Al dibattito ha partecipato fra gli altri l'ex-ministro degli Esteri Eden, il quale ha sostenuto che Mussolini e Hitler «debbono la loro straordinaria posizione per la massima parte al fatto, che tutti riconoscono e sono persuasi, che la loro prima cura è il benessere dei popoli. Difatti Mussolini incominciò la sua opera con la ricostruzione interna e con la soluzione dei problemi sociali; la politica estera venne dopo. Lo stesso ha fatto Hitler». Bisogna, ha continuato Eden, che anche in Inghilterra si imiti la procedura dei dittatori. Egli ha quindi fatto appello alla concordia fra i partiti, ma ha anche sostenuto la necessità di accelerare e di estendere sempre più il programma di riarmo.

Rispondendo a una interrogazione laburista il ministro dell'aviazione ha dichiarato che le maschere antigas distribuite o destinate alla popolazione civile sono costate cinque milioni di sterline pari a circa mezzo miliardo di lire. Vari deputati hanno deplorato questo sperco di denaro, rilevando che le maschere distribuite durante l'ultima crisi sono in gran parte diventate inservibili.

P. C.

L'inizio delle radiotrasmissioni italo-tedesche alla presenza del ministro della Cultura popolare on. Alfieri e dell'ambasciatore di Germania von Mackensen — Telefoto